

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 212

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
17 agosto 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1340/2005 della Commissione, dell'16 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 1341/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell'aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera	3
★ Regolamento (CE) n. 1342/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2004	5
★ Regolamento (CE) n. 1343/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2004	8
★ Regolamento (CE) n. 1344/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele	11
★ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva	13
★ Regolamento (CE) n. 1346/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi	16
★ Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante cinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Taliban e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio	26
Regolamento (CE) n. 1348/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania	28

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1340/2005 DELLA COMMISSIONE**dell'16 agosto 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 agosto 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'16 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 agosto 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	57,6
	096	18,0
	999	37,8
0707 00 05	052	73,1
	999	73,1
0709 90 70	052	68,5
	999	68,5
0805 50 10	382	66,8
	388	63,7
	524	64,8
	528	55,7
	999	62,8
0806 10 10	052	100,6
	220	103,3
	400	135,2
	624	162,1
	999	125,3
0808 10 80	388	77,0
	400	70,7
	404	81,8
	508	55,6
	512	75,5
	528	73,0
	720	70,4
	804	72,8
	999	72,1
0808 20 50	052	104,2
	388	79,4
	512	28,3
	528	37,8
	999	62,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	97,5
	999	97,5
0809 40 05	508	43,6
	624	63,9
	999	53,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, gli importi dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche e dell'aiuto al reimpianto dei vigneti colpiti dalla fillossera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine, occorre pertanto prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.
- (3) Nella campagna di commercializzazione 2004/2005, la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche⁽²⁾.
- (4) Occorre fissare l'importo dell'aiuto alla coltura delle suddette uve per la campagna di commercializzazione 2005/2006.

(5) Occorre inoltre fissare l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combattere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:

- a) 2 603 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;
- b) 3 569 EUR/ettaro per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;
- c) 3 391 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;
- d) 969 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.

2. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ettaro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1880/2001 (GU L 258 del 27.9.2001, pag. 14).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1342/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.
- (2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario, risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg, il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso pari o inferiore a 10 kg e il tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*], tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2004 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio⁽²⁾.
- (3) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.

2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione⁽³⁾.

- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'importo dell'indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.
- (5) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.
- (6) I quantitativi di tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg, di tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso pari o inferiore a 10 kg e di tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*] venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.
- (7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2001, 2002 e 2003.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, per i prodotti e nei limiti dei massimali seguenti:

<i>(EUR/t)</i>	
Prodotto	Importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg	127
Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso pari o inferiore a 10 kg	92
Tonnetto striato [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	52

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è il seguente:
 - tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg: 21 089,066 tonnellate,
 - tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso pari o inferiore a 10 kg: 4 531,090 tonnellate,
 - tonnetto striato [*Euthynnus (Katsuwonus) pelamis*]: 5 775,411 tonnellate.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità.

(in tonnellate)

Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
Opagac	2 065,432	0	2 065,432
OPTUC	10 466,023	1 235,708	11 701,731
OP 42	0	0	0
Orthongel	6 548,707	773,196	7 321,903
APASA	0	0	0
Madeira	0	0	0
Comunità — Totale	19 080,162	2 008,904	21 089,066

(in tonnellate)

Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso pari o inferiore a 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
Opagac	1 563,646	0	1 563,646
OPTUC	2 961,921	0	2 961,921
OP 42	0	0	0
Orthongel	5,523	0	5,523
APASA	0	0	0
Madeira	0	0	0
Comunità — Totale	4 531,090	0	4 531,090

(in tonnellate)

Tonnetto striato [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
Opagac	3 007,476	0	3 007,476
OPTUC	2 762,099	0	2 762,099
OP 42	0	0	0
Orthongel	5,836	0	5,836
APASA	0	0	0
Madeira	0	0	0
Comunità — Totale	5 775,411	0	5 775,411

REGOLAMENTO (CE) N. 1343/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria di trasformazione dal 1° aprile al 30 giugno 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

2183/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne la concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria della trasformazione ⁽³⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 6,

(4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, l'importo dell'indennità non può in alcun caso superare la differenza fra il limite d'intervento e il prezzo di vendita medio del prodotto di cui trattasi sul mercato comunitario o un importo forfettario pari al 12 % di detto limite.

considerando quanto segue:

(1) L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 può essere concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria di trasformazione durante il trimestre civile per il quale sono stati rilevati i prezzi, quando il prezzo di vendita medio sul mercato comunitario nel corso di tale trimestre e il prezzo all'importazione, se del caso maggiorato della tassa compensativa, si collocano simultaneamente ad un livello inferiore all'87 % del prezzo comunitario alla produzione del prodotto considerato.

(5) I quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa non possono in alcun caso superare, nel trimestre considerato, i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000.

(2) Dall'analisi della situazione del mercato comunitario risulta che, per quanto riguarda il tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2004 sia il prezzo di vendita medio sul mercato nel corso di tale trimestre, sia il prezzo all'importazione di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 erano inferiori all'87 % del prezzo comunitario alla produzione in vigore, fissato dal regolamento (CE) n. 2346/2002 del Consiglio ⁽²⁾.

(6) I quantitativi di tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg venduti e consegnati durante il trimestre considerato all'industria di trasformazione stabilita sul territorio doganale della Comunità sono stati superiori a quelli venduti e consegnati nel corso dello stesso trimestre delle tre precedenti campagne di pesca. Poiché detti quantitativi oltrepassano i limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre limitare per questi prodotti il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità.

(3) Il diritto all'indennità deve essere determinato sulla base delle vendite fatturate durante il trimestre di cui si tratta, utilizzate per il calcolo del prezzo di vendita medio mensile di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n.

(7) In applicazione dei limiti di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, per il calcolo dell'importo dell'indennità concessa a ciascuna organizzazione di produttori occorre ripartire i quantitativi ammissibili tra le organizzazioni di produttori interessate in proporzione alle rispettive produzioni dello stesso trimestre delle campagne di pesca 2001, 2002 e 2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 351 del 28.12.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 293 del 10.11.2001, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 104/2000 è concessa, per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, per i tonni albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore ai 10 kg.

L'importo massimo dell'indennità ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 104/2000, è fissato a 24 EUR/t.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Articolo 2

1. Il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è pari a 26 353,548 tonnellate di tonno albacora (*Thunnus albacares*) di peso superiore a 10 kg.
2. Il volume globale è ripartito tra le organizzazioni di produttori interessate come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2004, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 104/2000, sulla base delle percentuali d'indennità.

(in tonnellate)

Tonno albacora (<i>Thunnus albacares</i>) di peso superiore a 10 kg	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 100 % (articolo 27, paragrafo 4, primo trattino)	Quantitativi ammessi a beneficiare dell'indennità al 50 % (articolo 27, paragrafo 4, secondo trattino)	Quantitativi totali ammessi a beneficiare dell'indennità (articolo 27, paragrafo 4, primo e secondo trattino)
Opagac	5 757,564	0	5 757,564
OPTUC	8 122,423	2 510,256	10 632,679
OP 42 (CAN)	0	0	0
Orthongel	9 004,949	958,356	9 963,305
APASA	0	0	0
Madeira	0	0	0
Comunità — Totale	22 884,936	3 468,612	26 353,548

REGOLAMENTO (CE) N. 1344/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁴⁾ concluso nell'ambito dei ne-

goziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 828/2005 (GU L 137 del 31.5.2005, pag. 21).

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell'11.6.2005, pag. 5).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell'ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC sia del corrispondente periodo di applicazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— dal 1° ottobre al 31 maggio	603 687
78.0020			— dal 1° giugno al 30 settembre	531 117
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— dal 1° maggio al 31 ottobre	10 626
78.0075			— dal 1° novembre al 30 aprile	10 326
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— dal 1° novembre al 30 giugno	2 071
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— dal 1° gennaio al 31 dicembre	65 658
78.0110	ex 0805 10 20	Arance	— dal 1° dicembre al 31 maggio	620 166
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— dal 1° novembre a fine febbraio	88 174
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi	— dal 1° novembre a fine febbraio	94 302
78.0155	ex 0805 50 10	Limoni	— dal 1° giugno al 31 dicembre	291 598
78.0160			— dal 1° gennaio al 31 maggio	50 374
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— dal 21 luglio al 20 novembre	222 307
78.0175	ex 0808 10 80	Mele	— dal 1° gennaio al 31 agosto	804 433
78.0180			— dal 1° settembre al 31 dicembre	117 107
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— dal 1° gennaio al 30 aprile	239 335
78.0235			— dal 1° luglio al 31 dicembre	29 158
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— dal 1° giugno al 31 luglio	127 403
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— dal 21 maggio al 10 agosto	54 213
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— dall'11 giugno al 30 settembre	982 366
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— dall'11 giugno al 30 settembre	54 605»

REGOLAMENTO (CE) N. 1345/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2005****recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004 reca disposizioni particolari per il rilascio di titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva. È opportuno prevedere modalità particolari di applicazione relative al rilascio di tali titoli.
- (2) Le disposizioni del presente regolamento sono complementari a quelle del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾.
- (3) Per ragioni di chiarezza e trasparenza, è necessario abrogare, a partire dal 1° novembre 2005, il regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva⁽³⁾.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2543/95 della Commissione, del 30 ottobre 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore dell'olio di oliva⁽⁴⁾ prevede un sistema obbligatorio di rilascio dei titoli di esportazione. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004, il rilascio dei titoli di esportazione diventa facoltativo e dipende dall'andamento del mercato. È pertanto opportuno abrogare anche il regolamento (CE) n. 2543/95 a partire dal 1° novembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell'8.10.2004, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1081/2001 (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 260 del 31.10.1995, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'olio di oliva e le olive da tavola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 865/2004.

2. Le importazioni dei prodotti di cui ai codici NC 1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 2306 90 19, 1522 00 31 e 1522 00 39 sono soggette alla presentazione di un titolo di importazione.

Le domande di titolo, i titoli e gli estratti dei titoli sono compilati su moduli conformi a quelli riportati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 2

1. Per beneficiare del regime speciale previsto nei regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e determinati paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, il nome del relativo paese terzo.

2. Il titolo di importazione obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, il prodotto per il quale è stato rilasciato, rispondente alle condizioni previste nei regolamenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1. La validità del titolo di importazione è di 60 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

2. L'importo della cauzione relativa al titolo di importazione è fissato a 10 EUR per 100 kg, peso netto.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione specificando, nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la provenienza delle importazioni, entro i seguenti termini:

- a) entro il 5 di ogni mese per il periodo compreso tra il 16 e la fine del mese precedente ed entro il 20 di ogni mese per il periodo compreso tra il 1° e il 15 del mese in corso, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 865/2004;
- b) nel corso del primo mese successivo al termine di ogni campagna, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 865/2004 e per i quali è stato rilasciato un titolo di importazione.

Se l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli in uno Stato membro rischiano, a suo parere, di costituire una minaccia di turbativa del mercato, lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione comunicando i quantitativi specificati nel modo indicato al paragrafo 1, distinguendo, da un lato, quelli per i quali i titoli sono stati chiesti ma non sono

ancora stati rilasciati o accettati e, dall'altro, quelli per i quali i titoli sono stati rilasciati durante la quindicina in corso.

2. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 1, comprese quelle recanti l'indicazione «nulla», sono trasmesse alla Commissione per via elettronica utilizzando il modulo riprodotto nell'allegato.

Articolo 5

I regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 2543/95 sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Applicazione del regolamento (CE) N. 1345/2005

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRIC.2

SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA

Mittente:

Data:

Periodo:

Stato membro:

Responsabile da contattare:

Telefono:

E-mail:

Destinatario: DG AGRIC.2 — agri-hort-prix-ho@cec.eu.int

Comunicazioni quindicinali:

Categoria	Quantitativo	Codice NC (8 cifre)	Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre)
Totale			

Categoria	Quantitativo	Codice NC (8 cifre)	Condizionamento (sfuso o in piccoli imballaggi, 4 cifre)
Totale			

REGOLAMENTO (CE) N. 1346/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio, del 14 dicembre 1999, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e gli articoli 7 e 11,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'esperienza maturata negli ultimi anni, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi ⁽²⁾. Per chiarezza e razionalità è opportuno abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2702/1999 dà alle organizzazioni proponenti la facoltà di realizzare esse stesse certe parti dei programmi, di selezionare gli organismi di esecuzione in una fase successiva della procedura, di mantenere il contributo comunitario ad un livello costante e non superiore a 50 % del costo reale di ciascuna fase del programma. È opportuno prevedere le modalità di applicazione di tali disposizioni.
- (3) Ai fini di una sana gestione è opportuno stabilire la compilazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei prodotti e dei mercati che possono beneficiare delle azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi, la designazione delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione del presente regolamento e la durata dei programmi.
- (4) Per evitare ogni rischio di distorsione della concorrenza, è necessario stabilire le regole da seguire per il riferimento all'origine particolare dei prodotti oggetto di campagne d'informazione e di promozione.
- (5) Occorre definire la procedura per la presentazione dei programmi e per la selezione dell'organismo incaricato

della loro esecuzione, in modo da garantire la più ampia concorrenza e la libera circolazione dei servizi, tenendo conto, qualora i programmi vengano proposti da un organismo pubblico, delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽³⁾.

- (6) Occorre stabilire i criteri per la selezione dei programmi da parte degli Stati membri e i criteri per la valutazione da parte della Commissione dei programmi selezionati, in modo da garantire il rispetto delle norme comunitarie e l'efficacia delle azioni da realizzare. Dopo aver esaminato i programmi, la Commissione deve decidere quali sono accettati e stabilire le relative dotazioni finanziarie.
- (7) Per garantire un'uniformità nelle modalità di selezione degli organismi di esecuzione e dei programmi, appare appropriato applicare le stesse regole alle azioni che saranno realizzate dalle organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999. Per la certezza del diritto è opportuno che i messaggi diffusi nel quadro dei programmi siano conformi alla normativa dei paesi terzi destinatari.
- (8) Per l'efficacia delle azioni comunitarie è necessario che gli Stati membri garantiscano la coerenza e la complementarità dei programmi approvati con i programmi nazionali e regionali.
- (9) Allo stesso scopo è necessario definire i criteri preferenziali di selezione dei programmi in modo da ottimizzarne l'impatto.
- (10) Per i programmi che interessano vari Stati membri è opportuno stabilire le misure volte a garantire che essi si concertino tra loro per la presentazione e la valutazione dei programmi.
- (11) Ai fini di una sana gestione finanziaria, occorre precisare nei programmi le modalità della partecipazione finanziaria degli Stati membri e delle organizzazioni proponenti.
- (12) Le diverse modalità di esecuzione degli impegni devono essere oggetto di contratti conclusi entro termini ragionevoli fra gli interessati e le competenti autorità nazionali, sulla base di contratti tipo che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 63. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 67/2005 (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva abrogata a decorrere dal 31 gennaio 2006 dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

- (13) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno che il contraente costituisca una cauzione a favore della competente autorità nazionale, pari al 15 % dei contributi della Comunità e degli Stati membri interessati. Allo stesso scopo, deve essere costituita una cauzione in caso di richiesta di anticipo per ogni fase annua.
- (14) È necessario definire i controlli che gli Stati membri debbono realizzare.
- (15) È opportuno precisare che l'esecuzione delle misure previste nei contratti costituisce esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (16) Per le esigenze di gestione di bilancio è indispensabile prevedere una sanzione pecuniaria da comminare in caso di mancata presentazione, o mancato rispetto del termine per la presentazione, delle domande di pagamento intermedio o di ritardo nei pagamenti degli Stati membri.
- (17) Per una sana gestione finanziaria e per evitare il rischio che i versamenti previsti esauriscano la partecipazione finanziaria della Comunità, per cui non resti più alcun saldo da pagare, è opportuno disporre che l'anticipo e i vari pagamenti intermedi non possano superare l'80 % dei contributi comunitari e degli Stati membri. Per gli stessi motivi, la domanda di saldo deve pervenire alla competente autorità nazionale entro un termine stabilito.
- (18) È opportuno che gli Stati membri verifichino tutto il materiale d'informazione e di promozione prodotto nell'ambito dei programmi. È necessario definire le condizioni per la sua utilizzazione dopo la scadenza dei programmi.
- (19) Alla luce dell'esperienza maturata e per sorvegliare la corretta esecuzione dei programmi, occorre precisare le modalità della sorveglianza assicurata dal gruppo istituito a tal fine dal regolamento (CE) n. 2702/1999.
- (20) È necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia informata dei risultati delle misure di verifica e di controllo previste dal presente regolamento. Per una sana gestione finanziaria è necessario disporre che gli Stati membri collaborino tra loro, quando le azioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la competente organizzazione contraente.
- (21) Per tutelare efficacemente gli interessi finanziari della Comunità, occorre adottare misure adeguate per combattere le frodi e le negligenze gravi. A tal fine è necessario prevedere rimborsi e sanzioni.
- (22) Per i programmi pluriennali è opportuno precisare che, al compimento di ogni fase annua, è necessario presentare una relazione di valutazione interna anche se non sono presentate domande di pagamento.
- (23) Il tasso d'interesse che il beneficiario di un pagamento indebito è tenuto a versare deve corrispondere al tasso d'interesse dovuto per crediti non restituiti alla scadenza, di cui all'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾.
- (24) Per agevolare la transizione tra il regolamento (CE) n. 2879/2000 e il presente regolamento, è opportuno adottare misure transitorie per i programmi d'informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (25) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto «Promozione dei prodotti agricoli».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e definizione

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione, la selezione, l'attuazione, il finanziamento e il controllo dei programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nonché le regole applicabili ai programmi realizzati per il tramite di un'organizzazione internazionale, ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento.

Per «programma» si intende un insieme di azioni coerenti di portata tale da contribuire a promuovere l'informazione relativa ai prodotti e le vendite.

Articolo 2

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati membri designano le autorità competenti incaricate dell'applicazione del presente regolamento (di seguito «autorità nazionali competenti»).

⁽¹⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

Essi comunicano alla Commissione i nomi e i dati completi delle autorità designate ed ogni eventuale modifica successiva.

La Commissione rende pubbliche tali informazioni nei modi appropriati.

Articolo 3

Durata dei programmi

I programmi sono realizzati nell'arco di un periodo di almeno un anno e al massimo di tre anni a partire dalla data in cui acquista efficacia il relativo contratto, di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 4

Caratteristiche dei messaggi d'informazione e di promozione divulgati nel quadro dei programmi

1. Ogni messaggio d'informazione e di promozione indirizzato ai consumatori e agli altri destinatari nel quadro dei programmi (di seguito «messaggio») è basato sulle qualità intrinseche o sulle caratteristiche del prodotto.

I messaggi devono essere conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati.

2. Qualsiasi riferimento all'origine del prodotto deve essere secondario rispetto al messaggio principale trasmesso dalla campagna. L'indicazione dell'origine di un prodotto può tuttavia figurare nell'ambito di un'azione d'informazione o di promozione, qualora si tratti di una designazione effettuata in base alla normativa comunitaria o di un prodotto di riferimento necessario per illustrare le azioni d'informazione o di promozione.

Articolo 5

Elenco dei prodotti e dei mercati

L'elenco dei prodotti e dei mercati di cui rispettivamente all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2702/1999 figura nell'allegato del presente regolamento.

Tale elenco è aggiornato ogni due anni entro il 31 dicembre.

Articolo 6

Programmi realizzati in collaborazione con organizzazioni internazionali

In caso di applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999, le organizzazioni internazionali ivi indicate presentano, su richiesta della Commissione, le proposte di programmi che prevedono di realizzare nell'anno successivo.

Le condizioni di concessione e di versamento del contributo comunitario, di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2702/1999, sono disciplinate da una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Comunità e l'organizzazione internazionale interessata.

CAPO 2

Selezione dei programmi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2702/1999

Articolo 7

Presentazione dei programmi e selezione preliminare da parte degli Stati membri

1. Per la realizzazione delle azioni che rientrano nei programmi, lo Stato membro interessato emana ogni anno un invito a presentare proposte.

Entro il 31 marzo le organizzazioni professionali o interprofessionali della Comunità rappresentative dei settori interessati (di seguito «organizzazioni proponenti») presentano i loro programmi allo Stato membro.

I programmi sono presentati nel formato richiesto dalla Commissione e disponibile sul suo sito Internet. Tale formato è allegato agli inviti a presentare proposte di cui al paragrafo 1.

2. I programmi presentati conformemente al paragrafo 1 rispettano:

- a) la normativa comunitaria applicabile ai relativi prodotti e alla loro commercializzazione;
- b) il capitolato d'onere contenente i criteri di esclusione, di selezione e di attribuzione divulgati a tale scopo dagli Stati membri interessati.

I programmi devono essere abbastanza elaborati da permettere la valutazione della loro conformità alla normativa in vigore e della loro efficacia in termini di costi/benefici.

I programmi vengono esaminati dagli Stati membri in funzione, in particolare, dei seguenti criteri:

- la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati,
- la qualità delle azioni proposte,
- l'impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti,
- le garanzie di efficacia e di rappresentatività delle organizzazioni proponenti,
- le capacità tecniche e le garanzie di efficacia dell'organismo di esecuzione proposto.

Gli Stati membri stabiliscono l'elenco provvisorio dei programmi che essi selezionano in base ai criteri fissati nel capitolato d'onere di cui al primo comma, lettera b), e ai criteri di cui al terzo comma.

3. In vista dell'attuazione dei suoi programmi, ciascuna organizzazione proponente seleziona uno o più organismi di esecuzione dopo averli messi in concorrenza secondo modalità idonee e verificate dallo Stato membro. Qualora tale selezione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del programma, l'organismo di esecuzione può partecipare alla sua elaborazione.

4. Qualora sia previsto un programma che interessa vari Stati membri, questi ultimi si concertano per selezionare il programma e nominano uno Stato membro coordinatore. Essi si impegnano in particolare a partecipare al suo finanziamento, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e ad istituire una collaborazione amministrativa per agevolare la sorveglianza, l'esecuzione e il controllo del programma.

5. Ogni Stato membro garantisce la coerenza tra le azioni previste a livello nazionale o regionale e quelle cofinanziate nell'ambito del regolamento (CE) n. 2702/1999, nonché la complementarità dei programmi presentati con le campagne nazionali o regionali.

Articolo 8

Priorità nella selezione dei programmi

1. Tra i programmi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2702/1999 presentati da vari Stati membri sarà data la preferenza ai programmi che riguardano un insieme di prodotti e pongono l'accento, in particolare, sugli aspetti connessi alla qualità, al valore nutrizionale e alla sicurezza alimentare della produzione comunitaria.

2. Tra i programmi che riguardano un solo Stato membro o un solo prodotto, sarà data la preferenza a quelli che mettono in evidenza l'interesse comunitario, in particolare in termini di qualità, di valore nutrizionale e di sicurezza e rappresentatività della produzione agricola e alimentare europea.

Articolo 9

Selezione dei programmi da parte della Commissione

1. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2, compreso eventualmente l'elenco degli organismi di esecuzione che hanno già selezionato conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, insieme ad una copia dei programmi.

Qualora i programmi interessino più Stati membri, tale comunicazione è trasmessa di comune accordo dagli Stati membri interessati.

2. Qualora constati che un programma presentato non è conforme in tutto o in parte alla normativa comunitaria o ai criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e quindi che esso è totalmente o parzialmente inammissibile, la Commissione ne dà comunicazione agli Stati membri interessati, entro sessanta giorni di calendario dalla ricezione dell'elenco di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2702/1999, gli Stati membri trasmettono i programmi rivisti alla Commissione entro 30 giorni di calendario dalla comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Dopo aver verificato i programmi rivisti, la Commissione decide, entro il 30 novembre, quali programmi può cofinanziare, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999.

4. L'organizzazione proponente o le organizzazioni proponenti sono responsabili della corretta esecuzione e della gestione del programma prescelto.

Articolo 10

Approvazione degli organismi di esecuzione

1. La selezione dell'organismo di esecuzione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, è approvata dallo Stato membro, che ne dà comunicazione alla Commissione prima della firma del contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Lo Stato membro verifica che l'organismo di esecuzione selezionato disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999. Esso comunica alla Commissione la procedura seguita a tal fine.

2. Un'organizzazione proponente può attuare certe parti di un programma, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2702/1999, soltanto se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) la proposta di attuazione è conforme alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2702/1999;
- b) l'organizzazione proponente possiede un'esperienza di almeno cinque anni nell'esecuzione dello stesso tipo di azione;
- c) la parte del programma realizzata dall'organizzazione proponente non rappresenta più del 50 % del suo costo complessivo, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati e previa autorizzazione scritta della Commissione;
- d) l'organizzazione proponente si assicura che il costo delle azioni che intende realizzare essa stessa non superi le tariffe praticate correntemente sul mercato.

Lo Stato membro verifica il rispetto delle suddette condizioni.

3. Qualora l'organizzazione proponente sia un organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, lettera b), secondo comma, della direttiva 92/50/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità aggiudicatrici facciano rispettare le disposizioni di tale direttiva.

Le disposizioni della direttiva 92/50/CEE si applicano anche alle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

CAPO 3

Modalità di finanziamento dei programmi

Articolo 11

Partecipazioni finanziarie

1. La partecipazione finanziaria della Comunità è versata agli Stati membri interessati.

2. Qualora più Stati membri partecipino al finanziamento di un programma, la loro quota completa la partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente stabilita sul loro territorio. In tal caso, fatto salvo l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999, il finanziamento della Comunità non supera il 50 % del costo complessivo del programma.

3. Le partecipazioni finanziarie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 devono essere presentate nel programma trasmesso alla Commissione.

Articolo 12

Conclusione dei contratti e costituzione delle cauzioni

1. Non appena è adottata la decisione della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, ogni organizzazione proponente è informata dallo Stato membro del seguito riservato alla sua domanda.

Gli Stati membri concludono contratti con le organizzazioni proponenti selezionate entro 90 giorni di calendario dalla notifica della decisione della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Scaduto tale termine, non possono più essere conclusi contratti senza la preventiva autorizzazione della Commissione.

2. Gli Stati membri utilizzano i contratti tipo messi loro a disposizione dalla Commissione.

Gli Stati membri possono eventualmente modificare alcune condizioni dei contratti tipo per tener conto delle norme nazionali, ma solo nella misura in cui non contravvengano alla normativa comunitaria.

3. Il contratto può essere concluso dalle due parti solo dopo la costituzione, da parte dell'organizzazione proponente, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, di una cauzione a favore dello Stato membro, pari al 15 % dell'importo massimo annuale del finanziamento della Comunità e degli Stati membri interessati, a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

Tuttavia, se l'organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'autorità nazionale competente può accettare

una garanzia scritta dell'autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità di tutela si impegni:

- a) a vigilare sulla corretta esecuzione degli obblighi sottoscritti;
- b) ad accertare che le somme ricevute siano effettivamente utilizzate per l'esecuzione degli obblighi sottoscritti.

La prova dell'avvenuta costituzione della cauzione deve pervenire allo Stato membro prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

4. Per esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 si intende l'esecuzione delle misure previste nel contratto.

5. Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia del contratto e la prova della costituzione della cauzione.

Esso trasmette inoltre alla Commissione copia del contratto concluso dall'organizzazione proponente selezionata con l'organismo di esecuzione. Quest'ultimo contratto impone all'organismo di esecuzione di sottoporsi ai controlli di cui all'articolo 21.

Articolo 13

Regime degli anticipi

1. Entro 30 giorni di calendario dalla firma del contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e, nel caso dei programmi pluriennali, nei 30 giorni successivi all'inizio di ciascun periodo di dodici mesi, l'organizzazione contraente può presentare allo Stato membro una domanda di anticipo corredata della cauzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Scaduto tale termine, l'anticipo non può più essere richiesto.

L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo del finanziamento comunitario annuale e di quello dello Stato o degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999.

2. Lo Stato membro provvede al pagamento di un anticipo entro i 30 giorni di calendario successivi alla presentazione della domanda. Salvo causa di forza maggiore, ogni ritardo nel versamento dà luogo ad una riduzione dell'importo dell'anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96 ⁽¹⁾ della Commissione.

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione, da parte dell'organizzazione contraente, di una cauzione a favore dello Stato membro pari al 110 % dell'anticipo, alle condizioni stabilite dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione una copia di ogni domanda di anticipo e una prova della costituzione della corrispondente cauzione.

⁽¹⁾ GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 603/2005 (GU L 100 del 20.4.2005, pag. 11).

Tuttavia, se l'organizzazione contraente è un organismo di diritto pubblico o se agisce sotto la tutela di un organismo di questo genere, l'autorità nazionale competente può accettare una garanzia scritta dell'autorità di tutela, a copertura della percentuale indicata al primo comma, purché detta autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato.

Articolo 14

Pagamenti intermedi

1. Le domande di pagamento intermedio del contributo comunitario e del contributo degli Stati membri sono presentate dalle organizzazioni proponenti agli Stati membri entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui scade ogni periodo di tre mesi calcolato a partire dalla data della firma del contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Le domande riguardano i pagamenti effettuati nel trimestre considerato e sono corredate di un riepilogo finanziario, delle copie delle fatture e dei relativi documenti giustificativi, nonché di una relazione intermedia di esecuzione del contratto per il trimestre considerato (di seguito «relazione trimestrale») e di un riepilogo finanziario. Qualora nel trimestre considerato non sia stato effettuato alcun pagamento o non abbia avuto luogo alcuna attività, tali documenti sono trasmessi all'autorità nazionale competente entro il termine di cui al primo comma.

Salvo causa di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento intermedio e dei documenti di cui al secondo comma comporta una riduzione del pagamento pari al 3 % per ogni mese intero di ritardo.

2. Il versamento dei pagamenti intermedi è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro dei documenti di cui al paragrafo 1, secondo comma.

3. Tali pagamenti intermedi e gli anticipi di cui all'articolo 13 non possono superare complessivamente l'80 % del totale del contributo finanziario annuale della Comunità e degli Stati membri interessati, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2702/1999. Non appena è stato raggiunto tale livello, non possono più essere presentate domande di pagamento intermedio.

Articolo 15

Pagamento del saldo

1. La domanda di pagamento del saldo è presentata dall'organizzazione proponente allo Stato membro entro quattro mesi dalla data di conclusione delle azioni annuali previste dal contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Per essere considerata ricevibile, la domanda dev'essere corredata di una relazione (di seguito «relazione annuale») costituita da:

a) un riepilogo delle realizzazioni e una valutazione dei risultati conseguiti rilevabili alla data della relazione;

b) un riepilogo finanziario annuale, in cui figurano le spese programmate e realizzate.

La relazione annuale è corredata delle copie delle fatture e dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati.

Salvo causa di forza maggiore, la presentazione tardiva di una domanda di pagamento del saldo comporta una riduzione del saldo pari al 3 % per ogni mese di ritardo.

2. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica da parte dello Stato membro delle fatture e dei documenti di cui al paragrafo 1, terzo comma.

Il saldo è ridotto in funzione della gravità dell'inadempimento dell'esigenza principale di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Articolo 16

Versamenti da parte dello Stato membro

Lo Stato membro effettua i versamenti previsti agli articoli 14 e 15 entro 60 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di pagamento.

Tale termine può tuttavia essere sospeso in qualunque momento del periodo di 60 giorni successivo alla prima registrazione della domanda di pagamento, mediante notifica all'organizzazione contraente creditrice che la domanda non è ricevibile, in quanto il credito non è esigibile oppure la domanda non è corredata dei documenti giustificativi necessari per le domande successive o lo Stato membro ritiene necessario richiedere informazioni supplementari o procedere a verifiche. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data di ricevimento delle informazioni richieste o dalla data delle verifiche effettuate dallo Stato membro, che devono essere trasmesse o rispettivamente effettuate entro un termine di trenta giorni di calendario a decorrere dalla notifica.

Salvo causa di forza maggiore, ogni ritardo nei versamenti comporta una riduzione dell'importo dell'anticipo mensile versato dalla Commissione allo Stato membro, conformemente alle norme previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 296/96.

Articolo 17

Cauzioni

1. La cauzione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è svincolata nella misura in cui il diritto all'importo anticipato sia stato definitivamente accertato dallo Stato membro interessato.

2. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, deve essere valida fino al pagamento del saldo e viene svincolata con quietanza liberatoria dell'autorità nazionale competente.

Lo svincolo della cauzione ha luogo nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 16 per quanto riguarda il versamento del saldo.

3. Le cauzioni incamerate e le sanzioni applicate vengono detratte dalle spese dichiarate al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per la parte corrispondente al finanziamento comunitario.

Articolo 18

Documenti da trasmettere alla Commissione

1. La relazione annuale è presentata dopo la conclusione di ciascuna fase annua, anche qualora non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento del saldo.

2. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, entro trenta giorni di calendario dal versamento del saldo di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i riepiloghi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b).

3. Lo Stato membro trasmette alla Commissione, con cadenza semestrale, le relazioni trimestrali richieste per i pagamenti intermedi conformemente all'articolo 14.

La prima e la seconda relazione trimestrale sono inviate entro sessanta giorni di calendario a decorrere dal ricevimento della seconda relazione trimestrale da parte dello Stato membro; la terza e la quarta relazione trimestrale accompagnano i riepiloghi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

La relazione annuale sull'anno conclusosi può comprendere la relazione trimestrale relativa al quarto trimestre.

4. Nei 30 giorni di calendario successivi al pagamento del saldo, lo Stato membro trasmette alla Commissione un bilancio finanziario delle spese realizzate nell'ambito del contratto, nel formato stabilito dalla Commissione e comunicato agli Stati membri. Il bilancio è accompagnato da un parere motivato dello Stato membro in merito all'esecuzione dei compiti previsti per la fase conclusasi.

Il bilancio certifica inoltre che, in esito ai controlli svolti conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, tutte le spese sono da considerarsi ammissibili secondo i termini del contratto.

CAPO 4

Sorveglianza e controlli

Articolo 19

Utilizzazione del materiale

1. Gli Stati membri verificano la conformità alla normativa comunitaria del materiale informativo e promozionale prodotto o utilizzato nel quadro dei programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.

2. Il materiale prodotto e finanziato nel quadro del programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche,

visive e audiovisive nonché i siti Internet, può essere riutilizzato successivamente previa autorizzazione scritta della Commissione, dalle organizzazioni proponenti interessate e dagli Stati membri che forniscono un contributo al finanziamento del programma, tenendo conto dei diritti dei contraenti in virtù del diritto nazionale che disciplina il contratto.

Articolo 20

Sorveglianza dei programmi

1. Il gruppo di sorveglianza di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2702/1999 si riunisce periodicamente per seguire lo stato di avanzamento dei vari programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

A tal fine, al gruppo di sorveglianza sono comunicati, per ciascun programma, il calendario delle azioni previste, le relazioni trimestrali e annuali nonché i risultati dei controlli eseguiti in applicazione degli articoli 14, 15 e 21 del presente regolamento.

Il gruppo è presieduto da un rappresentante dello Stato membro interessato; se il programma coinvolge più Stati membri, il gruppo è presieduto da un rappresentante designato da tali Stati membri.

2. I funzionari e agenti della Commissione possono partecipare alle attività organizzate nel quadro di un programma che beneficia di un finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 21

Controlli eseguiti dagli Stati membri

1. Lo Stato membro interessato stabilisce i mezzi più opportuni per garantire il controllo dei programmi e delle azioni che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento e ne informa la Commissione.

I controlli sono svolti ogni anno su almeno il 20 % dei programmi terminati durante l'anno conclusosi, con un minimo di due programmi, e vertono su almeno il 20 % dei bilanci complessivi di tali programmi terminati durante l'anno conclusosi. I campioni dei programmi da controllare sono selezionati in base ad un'analisi del rischio.

Lo Stato membro trasmette alla Commissione una relazione per ogni programma controllato, con una descrizione dei risultati dei controlli svolti e delle anomalie accertate. Tale relazione è trasmessa immediatamente dopo la sua stesura definitiva.

2. Lo Stato membro prende i provvedimenti necessari per verificare, in particolare mediante controlli tecnici e contabili presso l'organizzazione contraente e l'organismo di esecuzione:

a) l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi forniti;

b) l'adempimento di tutte obbligazioni previste dal contratto di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio ⁽¹⁾, lo Stato membro informa al più presto la Commissione delle eventuali irregolarità constatate nel corso dei controlli effettuati.

3. In caso di programmi che coinvolgono più Stati membri, questi ultimi adottano i provvedimenti necessari per coordinare le loro attività di controllo e ne informano la Commissione.

4. La Commissione può partecipare in qualsiasi momento ai controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. A tal fine le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione, almeno trenta giorni prima dei controlli, un calendario provvisorio dei controlli che lo Stato membro effettuerà.

La Commissione può procedere ai controlli supplementari che riterrà necessari.

Articolo 22

Recupero dei pagamenti indebiti

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso d'interesse da applicare è fissato conformemente all'articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.

2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, in proporzione alla partecipazione finanziaria della Comunità.

Articolo 23

Sanzioni

1. In caso di frode o negligenza grave, l'organizzazione proponente rimborsa il doppio della differenza tra l'importo inizialmente pagato e l'importo effettivamente dovuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2988/95 del Consiglio ⁽²⁾, le riduzioni ed esclusioni previste dal presente regolamento si applicano indipendentemente dalle eventuali sanzioni supplementari applicabili in virtù di altre disposizioni della normativa comunitaria o nazionale.

CAPO 5

Abrogazione, disposizioni transitorie e finali

Articolo 24

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2879/2000

Il regolamento (CE) n. 2879/2000 è abrogato. Le sue disposizioni continuano tuttavia ad applicarsi ai programmi d'informazione e di promozione il cui finanziamento è stato deciso dalla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2005, oltre al termine stabilito all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, è fissato un secondo termine per la presentazione dei programmi al 31 ottobre 2005.

2. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, per l'anno 2005, per i programmi presentati entro il 31 ottobre il termine di comunicazione alla Commissione dell'elenco provvisorio dei programmi scade il 15 dicembre 2005.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, per l'anno 2005 la decisione della Commissione di cui a tale paragrafo è adottata entro il 28 febbraio 2006.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

ALLEGATO

1. Elenco dei mercati di paesi terzi nei quali possono essere realizzate le azioni promozionali

A. PAESI

Australia
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Cina
Corea del Sud
Croazia
ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Giappone
India
Norvegia
Nuova Zelanda
Romania
Russia
Serbia e Montenegro ⁽¹⁾
Sudafrica
Svizzera
Turchia
Ucraina

B. ZONE GEOGRAFICHE

Africa settentrionale
America latina
America settentrionale
Sud-est asiatico
Vicino e Medio Oriente

2. Elenco dei prodotti che possono beneficiare di azioni promozionali nei paesi terzi

- Carni bovine e suine fresche, refrigerate o congelate; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
- Carni di pollame di qualità
- Prodotti lattiero-caseari

⁽¹⁾ Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

- Olio d'oliva e olive da tavola
 - Vini da tavola a indicazione geografica. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.)
 - Bevande spiritose a indicazione geografica o tradizionale riservata
 - Prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati
 - Prodotti trasformati a base di cereali e riso
 - Lino tessile
 - Piante vive e prodotti dell'orticoltura ornamentale
 - Prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) o specialità tradizionale garantita (STG) a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio ⁽¹⁾ o del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio ⁽²⁾
 - Prodotti ottenuti dall'agricoltura biologica a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio ⁽³⁾.
-

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2005 DELLA COMMISSIONE**del 16 agosto 2005****recante cinquantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti cui devono essere in-

viate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

- (2) La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l'indirizzo delle loro autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne

⁽¹⁾ GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 34).

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

1) l'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«— Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

— Per quanto riguarda il congelamento delle risorse economiche:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800»;

2) l'indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:

«Ministry of Foreign Affairs
Security Policy Department
J.Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tel. (370-5) 236 25 16
Fax (370-5) 231 30 90»;

3) l'indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:

«Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
The Netherlands
Tel. (31-70) 342 89 97
Fax (31-70) 342 79 84»;

4) l'indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 bis

Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89

Articolo 4

Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00

Articolo 5

Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35».

REGOLAMENTO (CE) N. 1348/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2005

che fissa i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di determinati prodotti della floricoltura originari della Giordania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 *ter* del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane sulla base dei dati ponderati forniti dagli Stati membri.
- (2) È importante che i prezzi suddetti siano fissati al più presto per poter determinare i dazi doganali applicabili.
- (3) A seguito dell'adesione di Cipro all'Unione europea il 1° maggio 2004 non è più necessario fissare prezzi all'importazione per quanto riguarda questo paese.
- (4) Non è più necessario fissare prezzi all'importazione neppure per quanto riguarda Israele, il Marocco, la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, al fine di tenere conto degli accordi approvati con le decisioni del Consiglio

2003/917/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione CE-Israele ⁽³⁾, 2003/914/CE, del 22 dicembre 2003, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno del Marocco concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione dei protocolli n. 1 e 3 dell'accordo di associazione CE-Regno del Marocco ⁽⁴⁾ e 2005/4/CE, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese ⁽⁵⁾.

- (5) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono fissati nell'allegato del presente regolamento per il periodo dal 18 al 30 agosto 2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/97 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 346 del 31.12.2003, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 117.

⁽⁵⁾ GU L 2 del 5.1.2005, pag. 4.

ALLEGATO

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 18 al 30 agosto 2005				
Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	19,76	13,79	29,89	11,63
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Giordania	—	—	—	—